Notizie Flash

Anno 2021 Maggio

Associazione Professionale

L'A.E.Me.F. è inserita nell'elenco speciale del Ministero dello Sviluppo Economico delle Associazioni Professionali che rilasciano"Attestato di Qualità e qualificazione dei servizi di Mediazione Familiare", ai sensi della Legge n°4/2013.

La sospensione dell'attività giudiziaria per tutelare la salute pubblica rischia di creare più danni che benefici a famiglie e minori.

Il Governo ha disposto la "*sospensione*" delle attività processuali fino al prossimo 11 maggio: per oltre due mesi (dall'8 marzo) la giustizia rimarrà ferma ed è probabile che lo rimanga sino al 30 giugno 2020, per poi riprendere per una ventina di giorni e tornare in letargo fino a settembre (ad agosto infatti i Tribunali, da sempre, sono chiusi) quando si dovrà smaltire l'arretrato e le nuove cause finiranno in coda (probabilmente saranno trattate non prima del tardo inverno 2021). Questa sospensione riguarda anche la giustizia delle relazioni familiari: la maggior parte degli Uffici giudiziari ha disposto infatti che la sospensione si applichi anche a separazioni e divorzi. I presìdi giudiziari rimangono operativi solo per le ipotesi di violenza familiare, per i casi molto urgenti, per le adozioni e i procedimenti relativi ai bambini allontanati dalla famiglia di origine, ma anche per questi procedimenti - nonostante gli sforzi della Magistratura e dell'avvocatura, entrambi impreparati, come tutti d'altra parte, ad affrontare l'emergenza - si profilano ritardi su ritardi. La sospensione delle attività giudiziarie, giustificata dall'esigenza di tutelare il bene primario della salute pubblica, rischia però di creare più danni che benefici alle famiglie. Il rinvio delle cause ordinarie sicuramente ha un suo senso, perché il pregiudizio ch che deriva dal ritardo nell'emissione di una sentenza che condanna al risarcimento del danno o risolve una questione condominiale è fastidioso ma sopportabile. Nel sistema delle relazioni familiari la situazione è diversa, amministrandosi una forma di giustizia che non è "riparatoria" ma "regolatrice", valendo per il futuro e non per il passato ed essendo diretta più a prevenire che a sistemare. Le famiglie hanno bisogno di avere risposte veloci e non possono permettersi mesi di stop forzato. Pensiamo alle persone che hanno la necessità di separarsi, obbligate oggi a una convivenza forzata: dovranno aspettare, se tutto va bene, la fine dell'anno e questo vale anche per chi ha trovato un accordo, perché anche le udienze per separazione consensuale o divorzio congiunto sono rinviate. Riflettiamo sui bambini privati della presenza di un genitore a causa del comportamento dell'altro: per loro aspettare sei

mesi può produrre un pregiudizio irreparabile. Rivolgiamo lo sguardo a tutti coloro che hanno perso il lavoro o hanno subìto la drastica riduzione delle entrate: sono obbligati a continuare a pagare l'assegno di mantenimento fissato quando guadagnavano di più, non possono andare in Tribunale e non possono neppure smettere di pagare, perché rischierebbero una condanna in sede penale. E gli esempi potrebbero andare avanti all'infinito con un unico denominatore comune: non è possibile perdere tempo, pena il rischio di salvaguardare la salute pubblica ma compromettere quella mentale di centinaia di migliaia di persone. Secondo gli ultimi dati disponibili ogni anno si "*lasciano*" circa 400.000 persone, aggiungendo anche i figli stiamo parlando di un milione di persone .Il Governo aveva previsto, sin dal primo decreto un sistema videoconferenza oppure semplice trattazione scritta) e qualche Tribunale coraggioso (si segnalano Vercelli, Reggio Emilia, Cremona, Pisa ma ve ne sono altri) ha cercato soluzioni innovative per sbloccare l'impasse. Ma la maggior parte degli uffici giudiziari è bloccato e non per cattiva volontà ma, ancora una volta, a causa della soffocante burocrazia. Le trattazioni alternative delle udienze, che permetterebbero quanto meno di contenere i ritardi, infatti necessitano, per legge, di una serie di passaggi, peraltro meccanici e molto semplici, che però possono essere fatti solo dai cancellieri dei Tribunali (in sostanza si tratta di accettare un deposito telematico che si fa premendo uno o più tasti della tastiera). Purtroppo i funzionari del Ministero di Giustizia non permettono ai cancellieri di svolgere questa attività in *smart working* ma solo dall'ufficio in Tribunale, in cui i cancellieri, giustamente, non possono accedere per ragioni di tutela della salute. Si è creato un vero e proprio paradosso: da una parte si incentiva il telelavoro e dall'altra lo si impedisce in un settore così delicato come quello della giustizia. E il risultato è che le buone intenzioni dei vari decreti si infrangono contro il muro della burocrazia e la cronica mancanza di infrastrutture telematiche. Un muro che deve essere velocemente abbattuto per cercare di fornire soluzioni a una grande parte della popolazione italiana che ha bisogno di risposte date in tempi umani.

**da un articolo di ALESSANDRO SIMEONE su REPUBBLICA*

Coronavirus, si può divorziare via e-mail e nel 2021 non ci si sposerà proprio più.

L'opportunità ci sarà nei casi di separazioni e divorzi consensuali. Il Consiglio nazionale forense approva le nuove linee guida per i procedimenti durante l'emergenza. L'indagine del Censis: il matrimonio sarà considerato inutile. Una delle cose che la pandemia di Coronavirus ci ha fatto riscoprire, è quanto sia diventato facile **(e probabilmente quanto lo fosse anche prima)** ridurre le lungaggini della burocrazia attraverso l'utilizzo del digitale. **Anche in quei settori, come la giustizia, dove velocizzare sembrava un'utopia.E così, ecco che, visto il rallentamento fin quasi allo stop nei due mesi scorsi dell'attività dei tribunali, con il rinvio a dopo l'estate delle udienze, improvvisamente** la tanto agognata semplificazione è diventa una cosa fattibile. **Miracoli delle pandemie.**

I diritti del bambino nel divorzio

Il principio fondamentale è che, anche in caso di divorzio dei genitori, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di

Istat | Istituto Nazionale di Statistica

Matrimoni e unioni civili in forte calo, in lieve diminuzione anche i divorzi.

Nel 2019 sono stati celebrati in Italia 184.088 matrimoni, 11.690 in meno rispetto all'anno precedente (-6,0%). Il calo riguarda soprattutto i primi matrimoni.
Scendono anche le seconde nozze o successive (-2,5%) ma aumenta la loro incidenza sul totale: ogni 5 celebrazioni almeno uno sposo è alle seconde nozze.

Matrimoni e unioni civili in forte calo, in lieve diminuzione anche i divorzi

Nel 2019 sono stati celebrati in Italia 184.088 matrimoni, 11.690 in meno rispetto all'anno precedente (-6,0%). Il calo riguarda soprattutto i primi matrimoni. Scendono anche le seconde nozze o successive (-2,5%) ma aumenta la loro incidenza sul totale: ogni 5 celebrazioni almeno uno sposo è alle seconde nozze.
I divorzi diminuiscono leggermente (85.349, -13,9% rispetto al 2016, anno di massimo relativo) dopo il boom dovuto agli effetti delle norme introdotte nel 2014 e nel 2015 che hanno semplificato e velocizzato le procedure. Pressoché stabili le separazioni (97.474).

In generale, dice il rapporto dell'Istat, a crescere sono le convivenze, più che quadruplicate in dieci anni (dal 1998-1999 al 2018-2019), passando da circa 340 mila a 1 milione 370 mila. Sempre più diffuse anche nel caso di famiglie con figli: nel 2019 un neonato su tre ha genitori non coniugati. Chi si sposa, lo fa sempre più tardi. Sono infatti in continuo aumento anche le convivenze prematrimoniali, ma è soprattutto la protratta permanenza dei giovani nella famiglia di origine a determinare il rinvio delle prime nozze.In tutto, nell'anno pre Covid, il 2019, sono stati celebrati in Italia 184.088 matrimoni, 11.690 in meno rispetto all'anno precedente (-6,0%). Il calo riguarda soprattutto le prime nozze, mentre le seconde scendono seppur di poco (-2,5%).

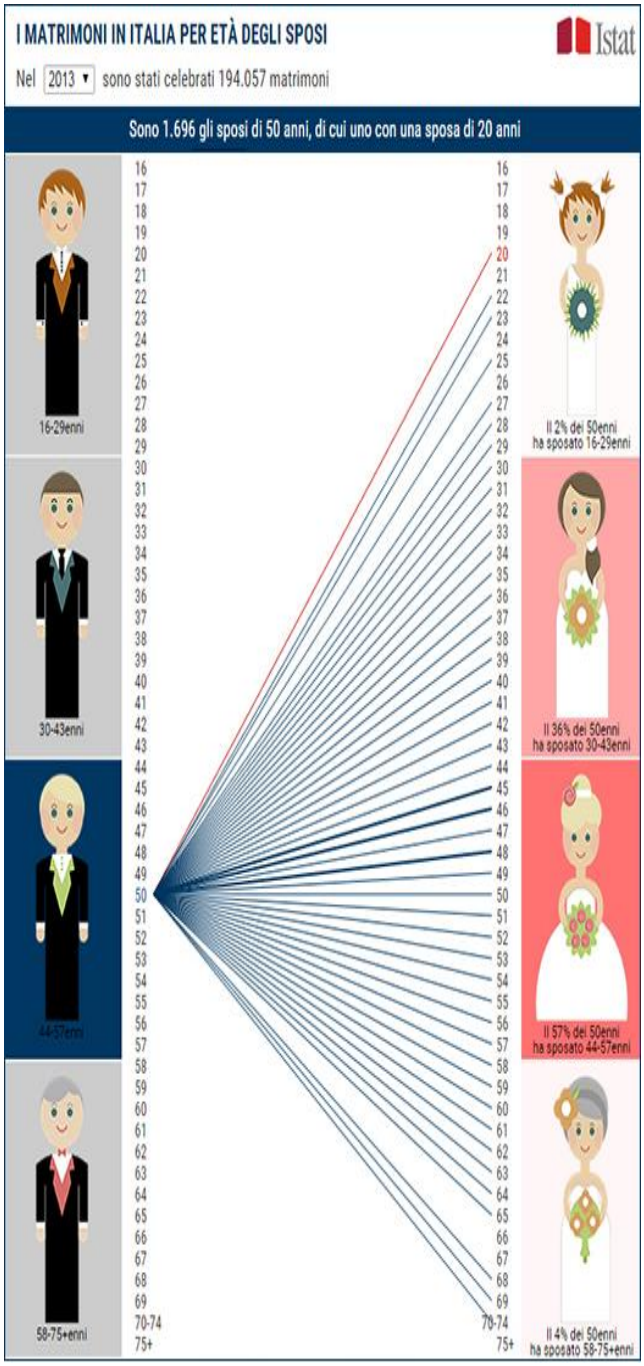

Il Mediatore Familiare può provenire da molti tipi di formazione professionale (legale, psicologica, umanistica) ecc. Questa figura opera in completa autonomia rispetto al potere giudiziario, non è tenuto a relazionare al giudice e non può essere chiamato a testimoniare in tribunale.

Udienze telematiche di separazione e divorzio: le linee guida del Cnf

Le misure previste fino al 30 giugno 2020 per lo svolgimento dei procedimenti di natura consensuale, contenziosa e per quelli di negoziazione assistita.

In data 20 aprile 2020 il Consiglio Nazionale Forense ha approvato le linee guida volte a regolare lo svolgimento dei procedimenti in materia di diritto di famiglia limitatamente al periodo di emergenza Covid-19 e comunque non oltre la data del 30 giugno 2020.
Si è pertanto ritenuto opportuno tutelare e bilanciare due diritti costituzionali fondamentali ovvero, da un lato, le esigenze di tutela della salute pubblica (**art. 32 Cost.**), dall'altro quelle della tutela della famiglia (**art. 29** e **30 Cost.**).
Considerato che tutti i procedimenti in materia di famiglia sono intrinsecamente connotati da urgenza di provvedere, il Cnf ha previsto che la modalità da preferire debba essere quella che dia la possibilità per le parti ed i difensori di presenziare personalmente in tribunale, ove possibile, nel rispetto della tutela della salute evitando assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone che, a vario titolo, frequentano gli uffici giudiziari, e dall'altra, il diritto di difesa dei soggetti coinvolti.
Pertanto il Consiglio Nazionale Forense ha dettato le linee guide con riferimento ai seguenti procedimenti.

Procedimenti di natura consensuale

Fino alla cessazione della fase di emergenza da covid-19, il Cnf ha previsto che per i procedimenti di natura consensuale è ammesso il deposito esclusivamente telematico dei ricorsi per separazione consensuale, divorzio congiunto, ricorso congiunto ex art. 337 bis c.c., ricorso congiunto ex art.710 cpc, ricorso congiunto ex art. 337 quinquies c.c. In tali casi, i difensori potranno scegliere la c.d. trattazione scritta; pertanto dovranno trasmettere telematicamente al presidente almeno 24 ore prima della c.d. udienza virtuale, una dichiarazione sottoscritta dalle parti, (e loro trasmessa, anche via posta ordinaria o via mail, in quest'ultimo caso scannerizzata) in cui queste ultime dichiarino: di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza; di essere stata edotta della possibilità di procedere in alternativa alla rinuncia della alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente; di non volersi conciliare (solo in caso di separazione e divorzio);di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso.
Solo a seguito di detta manifestazione di volontà, si potrà conseguire l'omologa (nel caso di separazione), la sentenza (nel caso di divorzio congiunto) o il decreto collegiale (nelle altre ipotesi), previa trasmissione telematica per il parere al PM.

Procedimenti di natura contenziosa

La previsione normativa secondo cui le udienze relative ai procedimenti di natura contenziosa, in cui le parti siano sentite personalmente e che sia tentata la conciliazione comporta, comporta che la scelta di celebrazione dell'udienza tramite collegamento da remoto possa essere giustificata, previa comunicazione della disponibilità dei difensori delle parti, che si impegnano a comunicarla al Tribunale laddove ritengano che detta modalità sia compatibile con le esigenze della difesa.
L'applicazione di tali modalità di collegamento da remoto, non potrà avvenire nei casi in cui sia necessaria la trattazione con udienza ordinaria

per l'esigenza di valutare in modo più attento il profilo delle capacità genitoriali, per le coppie con figli di minore età, in presenza di problematiche personali eventualmente allegate da controparte o emergenti dagli atti. L'esistenza di tali ipotesi potrà essere segnalata dai difensori. Anche le parti dovranno collegarsi all'udienza da remoto, qualora debbano essere sentite personalmente ai fini del tentativo di conciliazione; se tale ipotesi non appaia adeguata, il Giudice potrà valutare se ricorrere o meno a detta modalità, soprattutto nel caso di coppie con figli minorenni.
Per garantire la tutela della privacy e la libertà personale, il collegamento da remoto non andrà effettuato dall'abitazione personale della parte, nei casi in cui in essa vi sia ancora coabitazione dei coniugi o dei conviventi con altri familiari o con i figli.
Dunque, qualora ve ne siano le condizioni, la parte dovrà recarsi, presso lo studio del proprio difensore da cui verrà effettuato il collegamento, nel rispetto dell'obbligo di distanziamento sociale.
Il Presidente renderà noto alle parti il divieto di registrare l'udienza. Inoltre, il verbale della trattazione congiunta, verrà sottoposto ai legali ed alle rispettive parti mediante la funzione "condividi schermo" presente sulla piattaforma telematica e ciò corrisponderà alla sottoscrizione del medesimo.

Invito e convocazione delle parti all'udienza da remoto

L'art. 83 comma 7 lett. f) **D.L. n.18/2020** prevede che "*Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento".* Prima della celebrazione dell'udienza, il giudice emetterà un provvedimento, che dovrà essere comunicato almeno 7 giorni prima, dalla cancelleria ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, qualora ne sia prevista la sua partecipazione, con l'indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite *link* inserito nel provvedimento stesso. Qualora il resistente non compaia all'udienza telematica, il Presidente del Tribunale, verificata la presenza del ricorrente e la regolarità della notifica del ricorso, procederà a norma dell'art. 707, comma 3, c.p.c. Se la parte resistente costituita è assente all'udienza telematica, il Presidente del Tribunale ne fisserà una nuova, dandone atto a verbale; verrà indicata la data della nuova udienza nel PCT e sarà onere delle parti costituite prenderne visione.
I procuratori delle parti dovranno depositare nel fascicolo una nota contenente un recapito telefonico ed un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di mal funzionamento dell'applicativo utilizzato.

Svolgimento dell'udienza da remoto

Le linee guida indicano le modalità di svolgimento dell'udienza da remoto, riportando l'art. 83, comma 7, lett. f,) del D.L. n.18/2020, a norma del quale: "*il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale".*
Dunque, il magistrato, nel verbale di udienza prenderà atto della dichiarazione di identità dei procuratori e delle parti presenti, nonché della presenza, nel locale da cui viene effettuato il collegamento, di eventuali altri soggetti legittimati alla partecipazione (come ad esempio, tirocinanti, praticanti avvocati..); prenderà anche atto della dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e di quella relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati; nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore, che non siano ivi presenti fisicamente soggetti non legittimati. Il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza; ove consentito, la gestione dell'avvio e dello svolgimento dell'udienza verrà effettuata dal cancelliere collegato da remoto con il medesimo applicativo, occupandosi, eventualmente, anche della verbalizzazione.
Alla fine dell'udienza, il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo, abbia avuto luogo in modo regolare.

Ricalendarizzazione udienze fissate nel periodo di sospensione

Con riferimento alla ricalendarizzazione delle udienze, comprese quelle presidenziali, rinviate in virtù del **D.L. n. 11/2020** e **D.L. n. 18/2020**, nelle linee guida il Cnf ha precisato che si provvederà rispettando i termini dilatori; per la notifica la costituzione del convenuto ed il relativo provvedimento verrà trasmesso dalla cancelleria via PCT ai legali delle parti costituite.
Se nella fase presidenziale o per la prima udienza *ex* art. 183 c.p.c., il convenuto non si sia costituito sarà onere del legale del ricorrente notificare nuovamente il provvedimento di fissazione della nuova udienza.

Negoziazioni assistite

Con riferimento agli accordi di negoziazione assistita, questi dovranno essere depositati alla Procura della Repubblica in via telematica a mezzo PEC ed il relativo provvedimento di nulla-osta o autorizzazione sarà trasmesso agli Avvocati con le stesse modalità del deposito, sempre a mezzo PEC.

Gli avvocati dovranno pertanto trasmettere l'accordo agli Ufficiali dello stato civile sempre via PEC (art. 6, c. 2 e 3, D. L. n. 132/2014, conv. in L. n. 3 162/2014). Per il perfezionamento dell'accordo e degli adempimenti successivi, l'autografia della sottoscrizione delle parti verrà effettuata mediante l'identificazione da remoto da parte dei legali (art. 5, **D.L. n. 132/2014**, conv. in legge 10 n. 162/2014).
Qualora la Procura della Repubblica non autorizzasse gli accordi, rinvierà avanti al Presidente e quest'ultimo fisserà udienza che potrà avvenire anche con collegamento da remoto, previo consenso dei difensori.

Il Matrimonio

non è una storia d'amore. Non è nemmeno una luna di miele. E 'un lavoro. Un lungo e faticoso lavoro, in cui entrambi i partner devono lavorare. Se si tratta di un buon matrimonio, cambia, si evolve, ma sempre in meglio. L'ho visto con mia madre e mio padre. Ma un cattivo matrimonio può portare a risentimento e una vita falsa. Ho visto anche questo, nel mio tentativo miserabile e disastroso di rendere un'altra persona felice. E non è mai colpa di una persona. E' la somma totale di un migliaio di piccole irritazioni, disaccordi, dettagli idioti che in un unione di matrimonio bisognerebbe ignorarle o dimenticarle. Il divorzio non è una cura, si tratta di un intervento chirurgico.

Rosamunde Pilcher-

Covid, con la pandemia non ci si sposa più: -80% di matrimoni in lockdown

Crollano anche divorzi, separazioni e unioni civili secondo il rapporto dell'Istat

Calo del 60% anche **per adrazioni religiose e comunali: l'80% di coppie in meno rispetto allo stesso periodo del 2019 ha deciso di sposarsi. Secondo l'Unione europea delle cooperative (Uecoop) sono circa un milione i posti di lavoro, fra diretti e indotto, messi in crisi dal crack delle cerimonie. Nell'anno della pandemia è stato cancellato 1 matrimonio unioni civili, separazioni e divorzi. Lo si legge nel report dell'Istat su "Matrimoni, unioni civili, separazioni e divorzi".su 2 rispetto al 2019. Dalla ristorazione alla fotografia, dai trasporti al florovivaismo, dai viaggi all'abbigliamento, dall'immobiliare fino alla vigilanza privata - sottolinea Uecoop - la crisi generata dal Covid ha provocato il crollo del fatturato e stravolto i bilanci delle 80 mila fra aziende e cooperative che operano in questo importante settore.**

Russia

La mediazione ai nastri di partenza in Russia

Anche la Russia sceglie la mediazione. Il Consiglio della Federazione, camera alta del parlamento russo, ha infatti da poco approvato un disegno di legge sulla mediazione. Si tratta presidente Dmitriy Medvedev che ne sancirà dell'ultimo passaggio prima della firma del presidente Dmitriy Medvedev che ne sancirà l'eMediazione e il Diritto, la sottocommissione. Un passo importante così come sottolineato dal Tsisana Shamlikashvili, presidente del Centro per la Mediazione e il Diritto, la sottocommissione sull'ADR dell'Associazione forense russa, secondo cui "l'adozione del progetto di legge sulla mediazione è significativa per la società legale e costituisce una prova del riconoscimento della mediazione a livello governativo". A ben vedere, il progetto di legge approvato insieme ad un provvedimento legislativo volto ad emendare alcuni atti legislativi della Federazione russa si inserisce nel più ampio progetto di adozione di una legge federale sulla mediazione.

Le disposizioni contenute nei due provvedimenti presentano importanti modifiche alla legislazione procedurale civile e commerciale russa, nonché alla legge sulle corti arbitrali e la pubblicità. La maggior parte dei cambiamenti sono connessi alle peculiarità dello status legale dei mediatori e alla regolamentazione della procedura di mediazione nelle controversie civili e nei processi arbitrali. La legge definisce la "procedura di mediazione" come il metodo di risoluzione delle controversie grazie all'aiuto di un mediatore sulla base del consenso volontario delle parti per arrivare a una decisione accettata reciprocamente. Secondo quanto prescritto, la mediazione si applica alla risoluzione di controversie civili, commerciali, lavorative **e familiari.** Unico limite alla procedura riguarda l'eventuale violazione dei diritti di terzi non rappresentati nella procedura di mediazione stessa o di interessi pubblici. La legge prescrive che, prima di iniziare la procedura, le parti di una controversia debbano accordarsi sulla conduzione della mediazione. In tale accordo si dovrebbero definire la questione oggetto della controversia, il mediatore o l'organizzazione che fornisce la procedura, le regole procedurali e il pagamento. La legge stabilisce requisiti specifici per i mediatori, condizioni per la loro attività in maniera professionale e non professionale. **I mediatori professionisti possono riunirsi in organizzazioni autogestite**. Tali organizzazioni dovrebbero soddisfare alcuni criteri: esecuzione del controllo sulla qualità del lavoro dei membri, stabilire degli standard etici professionali (Codice di condotta), ecc .L'entrata in vigore del provvedimento promuoverà e accelererà in maniera significativa lo sviluppo di procedure alternative di risoluzione delle controversie, facendo diminuire il carico del sistema giuridico e migliorando la cultura legale. Si tratta di un ottimo stimolo per l'ulteriore sviluppo di tale istituto in Russia.

Belgio

mediaresenzaconfini

ADR a 360 gradi Conciliazione, mediazione , arbitrato, valutazione neutrale, medarb e chi ne ha più ne metta

Il 30 settembre del 2005 è entrata in vigore la legge sulla mediazione che ha inserito un articolato nel codice giudiziario. In Belgio si è fatta

una scelta simile a quella del Regno dei Paesi Bassi visto che si è ritenuto di emendare appunto il codice giudiziario del 1967.
Ne è venuta fuori una mediazione volontaria[1] davanti ad un mediatore accreditato Diciamo subito però che in caso di divorzio (*divorce pour désunion irrémédiable*) il giudice può ordinare la sospensione del processo in modo che le parti possano partecipare ad un incontro informativo di **mediazione familiare** o di conciliazione o di altro mezzo di composizione amichevole.
Peraltro tra la disciplina belga della mediazione e quella italiana vi sono molti punti di contatto; ma potremmo dire lo stesso anche con riferimento alla mediazione spagnola e a quella bulgara.

- La decisione del 18 ottobre 2007 di approvazione del Codice del mediatore.
- Le linee guida per la presentazione della domanda al fine di ottenere l'accreditamento come mediatore ai sensi della legge del 21 febbraio 2005.
- La decisione del 1°febbraio 2007, che stabilisce le condizioni e le modalità di accreditamento degli enti di formazione e di formazione dei mediatori qualificati.
- La decisione del 18 dicembre 2008 che stabilisce gli obblighi dei mediatori accreditati per quanto riguarda la formazione continua

La legge riguarda sia la mediazione civile commerciale (e del lavoro), sia quella familiare che si considera parte di quella civile e che ha in Belgio importanza preponderante.
La Commissione federale per la mediazione definisce **la mediazione familiare "un modo di risolvere i conflitti familiari** con il quale un mediatore (neutrale e indipendente) aiuta le parti a riprendere il dialogo, una totale confidenzialità, una via per trovare un accordo reciproco in grado di soddisfare le esigenze dei genitori e quelle dei loro figli.
La mediazione familiare riguarda le coppie sposate o non sposate, si occupa dell'organizzazione della loro separazione, della liquidazione del patrimonio, così come dei nonni e dei loro bambini circa il diritto di contattare i propri nipoti, così come della gestione genitoriale dei figli adolescenti ed il rapporto tra fratelli e sorelle in merito alla loro eredità, ecc..
I mediatori familiari accreditati che si trovano nel registro ministeriale sono più di 1000. Il registro permette di scegliere anche la professione del mediatore.
Bisogna dire che la legge distingue tra mediazione volontaria e mediazione giudiziaria.
La mediazione volontaria è un procedimento scelto dalle parti prima, durante o successivamente ad un procedimento giudiziario[16]; qualsiasi parte può poi proporre all'altra, a prescindere da qualsiasi procedimento giudiziario o arbitrale di utilizzare il processo di mediazione
La mediazione familiare belga ha dunque un'ampia possibilità di applicazione che non ad esempio quella italiana.
I mediatori familiari accreditati che si trovano nel registro ministeriale sono più di 1000. Il registro permette di scegliere anche la professione del mediatore.
Bisogna dire che la legge distingue tra mediazione volontaria e mediazione giudiziaria.
La mediazione volontaria è un procedimento scelto dalle parti prima, durante o successivamente ad un procedimento giudiziario; qualsiasi parte può poi proporre all'altra, a prescindere da qualsiasi procedimento giudiziario o arbitrale di utilizzare il processo di mediazione.
Le parti possono nominare il mediatore di comune accordo o affidare la nomina ad un terzo (ad esempio un organismo di mediazione)
La proposta viene inviata per posta raccomandata. Dal momento del presunto ricevimento la raccomandata ha due effetti: è considerata diffida ad adempiere e sospende la prescrizione per un mese
Le parti definiscono l'un l'altra, con l'aiuto del mediatore, le modalità organizzative per la mediazione e la durata della procedura.
Questo accordo è documentato in un protocollo di mediazione firmato dalle parti e dal mediatore. Il protocollo di mediazione contiene:
1° il nome e il domicilio delle parti e dei loro difensori;
il mediatore è autorizzato dalla Commissione federale per la mediazione ai sensi dell'art. 1727 del Codice giudiziario;
3° il richiamo al principio della volontarietà della mediazione;
4° una descrizione concisa della controversia;
5° il richiamo al principio della riservatezza delle comunicazioni nel corso della mediazione;
6° e il metodo di determinazione delle spese di mediazione e delle condizioni di pagamento;
7° la data;

8° la firma delle parti e del mediatore.
In assenza di questi elementi il verbale di mediazione che le parti raggiungono a seguito dell'accordo di mediazione non è omologabile
In assenza di questi elementi il verbale di mediazione che le parti raggiungono a seguito dell'accordo di mediazione non è omologabile
La firma del protocollo sospende la decorrenza dei termini nel corso della mediazione.
Salvo che le parti convengano diversamente, la sospensione del termine della prescrizione cessa decorso un mese dalla notifica operata da una delle parti o al mediatore o alle altre parti del desiderio di porre fine alla mediazione. La notifica deve avvenire tramite lettera raccomandata[20].
In assenza di questi elementi il verbale di mediazione che le parti raggiungono a seguito dell'accordo di mediazione non è omologabile[19].
La firma del protocollo sospende la decorrenza dei termini nel corso della mediazione
Salvo che le parti convengano diversamente, la sospensione del termine della prescrizione cessa decorso un mese dalla notifica operata da una delle parti o al mediatore o alle altre parti del desiderio di porre fine alla mediazione.
La notifica deve avvenire tramite lettera raccomandata. L'accordo raggiunto dalle parti deve essere scritto e viene firmato dalle parti e dal mediatore. Se del caso si può fare menzione del fatto che il mediatore è accreditato
Le spese di mediazione sono affrontate in parti uguali a meno che le parti non decidano diversamente.

È solo nel giorno del divorzio che si scopre chi si è sposato veramente!

Forza con i vaccini, vacciniamoci tutti e ricominceremo a lavorare!

Questo è il n° 5 del periodico mensile di NOTZIE FLASH riservato ai professionisti Mediatori Familiari iscritti al Registro Nazionale A.E.Me.F..Sarei molto lieto di ricevere da voi un feedback su questa iniziativa. Vorrei anche rivolgere a tutti un invito a collaborare inviando a guido.parrinello@libero.it qualsiasi informazione che desiderate pubblicare di interesse per i vostri colleghi. Vi aspetto con fiducia. Guido Parrinello

Periodico d'informazione per i Mediatori Professionisti A.E.Me.F.
Direttore Responsabile: Guido Parrinello

-